



del mese di Febbraio 2026 - a cura di Redazione Fiscale – Praxim Professione Impresa

A cura dello Studio



Studio Sandre
Contabilità e Consulenza

Via Argine a Sinistra, 19|
31045 Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 766000
C.F. SND GNN 55L25 F770I
P.IVA 03937900268



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli esperti contabili
di Treviso

INFORMAZIENZE

mese di Febbraio 2026

Rottamazione-quinquies – FAQ dell'AE-R Scadenzario

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES – FAQ DELL'AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

L'Agenzia Entrate-Riscossione (*di seguito AE-R*) ha reso noto le FAQ relative alla rottamazione-quinquies prevista dalla L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026).

AMBITO APPLICATIVO

La **Rottamazione-quinquies** riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra l'1/01/2000 e il 31/12/2023 derivanti da omesso versamento di:

- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali dell'Agenzia Entrate sulle dichiarazioni annuali;
- contributi previdenziali dovuti all'INPS, ad eccezione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del CdS, dalle Prefetture;

Rientrano nella Rottamazione-quinquies, a condizione che siano riferiti alle suddette fattispecie, anche i carichi già oggetto:

- delle prime 3 rottamazioni o del "Saldo e stralcio" per i quali si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata per omesso o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della Rottamazione-quater o della Riammissione alla stessa per i quali, alla data del 30/09/2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, non risultando versate tutte le rate scadute alla medesima data;

Sono esclusi dalla rottamazione-quinquies i debiti diversi dalle suddette fattispecie.

Con riguardo ai carichi già indicati nelle domande di adesione alla Rottamazione-quater o alla Riammissione alla stessa, sono esclusi quelli che, seppur rientranti nelle suddette fattispecie, sono ricompresi in piani di pagamento per i quali, alla data del 30/09/2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute.

MULTE STRADALI

Quesito	Si chiede se l'adesione alla Rottamazione-quinquies sia possibile nel caso di una cartella con carichi relativi a multe per violazioni del CdS irrogate dalla polizia locale del Comune.
Risposta	No. La rottamazione è possibile per le sole sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del CdS, dalle amministrazioni dello Stato (Prefetture).

CARTELLE PER TARIFFA RIFIUTI E BOLLO AUTO

Quesito	Si chiede se l'adesione alla Rottamazione-quinquies sia possibile nel caso in cui vi sia una cartella relativa alla tariffa dei rifiuti del Comune e un'altra cartella per il bollo auto.
Risposta	No. L'adesione non è possibile per carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni.

AVVISO DI ACCERTAMENTO AGENZIA ENTRATE

Quesito	Si chiede se l'adesione alla Rottamazione-quinquies sia possibile nel caso di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia Entrate.
Risposta	No. L'adesione non è possibile per carichi affidati dall'Agenzia Entrate ad AE-R diversi da quelli derivanti dall'omesso versamento di imposte a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972). I debiti derivanti da attività di accertamento sono esclusi dall'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies.

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

Per aderire alla Rottamazione-quinquies il contribuente deve manifestare la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata, presentando in via telematica la **domanda di adesione entro il 30/04/2026**.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE	
in area riservata	- si accede con le credenziali SPID, CIE e CNS nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS) per i quali si intenda beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento; - il servizio propone esclusivamente i carichi definibili; - a seguito della presentazione della domanda, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
in area pubblica	- si compila l'apposito form e si allega la documentazione di riconoscimento; potranno inserirsi i soli documenti contenenti almeno un carico rientrante nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi definibile; passaggi successivi: - si riceverà una 1° e-mail all'indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore; decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà in automatico annullata; - dopo la convalida della richiesta, una 2° e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; - se i documenti allegati sono corretti, verrà inviata una 3° e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 gg, la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026); decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.

Per saperne di più

Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies) ^

Ambito applicativo

Prospetto informativo

Domanda di adesione

Cosa succede dopo

Riammissione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater) v

Definizione agevolata (Rottamazione-quater) v

Definizione agevolata bolli auto Abruzzo

Ultimi provvedimenti normativi in materia di riscossione v

Riscossione durante l'emergenza Covid v

Inosservanza dell'obbligo vaccinale v

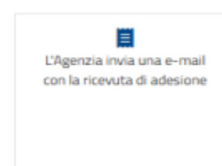
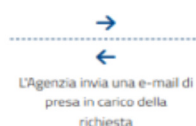
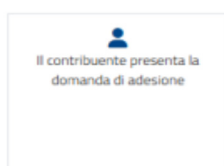
Definizione agevolata 2018 v

Documenti della riscossione v

Le procedure v

Domanda di adesione

La Legge n. 199/2025 prevede che la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies venga trasmessa esclusivamente in via telematica. Presenta la domanda online entro il 30 aprile 2026.



Come fare

Hai a disposizione due modalità alternative per presentare la **domanda di adesione**.

Online in area riservata

Compila il **form** e seleziona le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS che intendi inserire nella domanda di adesione direttamente dall'**area riservata**.

[Accedi all'area riservata](#)

Online in area pubblica

Compila il **form**, allegando la [documentazione di riconoscimento - pdf](#). Ricorda di specificare l'indirizzo e-mail (non PEC) per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2026).

[Vai al servizio](#)

Se presenti la domanda in area riservata, il servizio ti propone esclusivamente i carichi "definibili", mentre, se presenti la domanda in area pubblica, potrai inserire i soli documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS) che contengono almeno un carico rientrante nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi "definibile".

Se sei un intermediario fiscale, puoi compilare la domanda per i tuoi assistiti direttamente dall'area riservata [EquiPro](#).



Se intendi aderire alla Rottamazione-quinquies per un singolo carico contenuto nella cartella e non per tutta la cartella, è possibile indicare anche il riferimento del singolo carico.

VERIFICA DEI DEBITI DEFINIBILI	
Quesito	Si chiede come verificare, anteriormente alla presentazione della domanda di adesione, quali siano i debiti rientranti nella Rottamazione-quinquies.
Risposta	▪ presentazione della domanda di adesione tramite il servizio in area riservata: in tal caso sono già visualizzabili i soli debiti definibili e, pertanto, si possono selezionare quelli per i quali si intenda aderire alla Rottamazione-quinquies; ▪ Prospetto informativo: – si può richiedere in area riservata oppure con il form in area pubblica, allegando in tale ultimo caso, la documentazione di riconoscimento; – contiene l'elenco delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito dell'INPS che possono essere definiti e l'importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).

CONTENZIOSO CON AE-R	
Quesito	Si chiede se alcune cartelle relative a un contenzioso con AE-R possano inserirsi nella domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies.
Risposta	Sì. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella domanda.

PASSAGGI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE	
Dopo la presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, l' AE-R , entro il 30/06/2026, invierà ai contribuenti che hanno aderito una "Comunicazione" di:	
▪ accoglimento della domanda contenente: – l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies; – la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata nella domanda di adesione; – i moduli di pagamento precompilati; – le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio c/c; ▪ eventuale diniego, con l'evidenza dei motivi del non accoglimento della richiesta.	
La "Comunicazione" con i relativi moduli di pagamento sarà disponibile nell'area riservata per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata.	

DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA DI ADESIONE	
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, AE-R , limitatamente ai debiti definibili :	
▪ non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive; ▪ non proseguirà le procedure esecutive in precedenza avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo; ▪ restano in essere i fermi amministrativi/ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.	
Inoltre, sempre per i debiti definibili, il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973 nonché per il rilascio del DURC.	

SOMME DA PAGARE	
▪ contribuente: può estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica; ▪ somme da non corrispondere: quelle dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio;	

- **sanzioni amministrative irrogate per violazioni del CdS dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture):** la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- **pagamento:** può avvenire in un'unica soluzione entro il 31/07/2026 oppure in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo con scadenza
 - la 1° rata: il 31/07/2026;
 - la 2° rata: il 30/09/2026;
 - la 3° rata: il 30/11/2026;
 - dalla 4° alla 51° rata, rispettivamente, il 31/01, il 31/03, il 31/05, il 31/07, il 30/09 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;
 - dalla 52° alla 54° rata, rispettivamente, il 31/01/2035, il 31/03/2035 e il 31/05/2035;
- **ciascuna rata:** non può essere di importo inferiore a € 100 e, nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dall'1/08/2026;
- **pagamenti:** dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla "Comunicazione delle somme dovute" che AE-R invierà entro il 30/06/2026 unitamente ai moduli di pagamento;
- **modalità di pagamento:**
 - canali disponibili per il pagamento: sito istituzionale; app EquiClick; domiciliazione sul c/c;
 - moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: sportelli bancari; uffici postali; home banking; ricevitorie e tabaccai; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat;
 - sportelli di AE-R prenotando un appuntamento.

OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO

È prevista l'inefficacia della Rottamazione-quinquies (ossia la "decadenza" dai relativi benefici) in caso di omesso ovvero insufficiente versamento:

- della 1° e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31/07/2026);
- di 2 rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.

In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies:

- i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l'inefficacia della misura agevolativa con l'avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
- i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973.

Nel caso di pagamento rateale, il contribuente può rimanere in arretrato con una rata del piano dei pagamenti senza decadere dalla Definizione agevolata.

RATEIZZO IN CORSO

Una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, **per i debiti rientranti nell'ambito applicativo della misura agevolativa sono sospesi**, fino alla scadenza della 1° o unica rata del 31/07/2026, **gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni**.

Alla suddetta data, sono in automatico revocate le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali sia stata accolta la Rottamazione-quinquies.

PIANO DI RATEIZZO CON DEBITI DEFINIBILI E NON ROTTAMABILI

Nel caso in cui, nello stesso piano di rateizzazione in corso, siano ricompresi sia debiti per i quali si sia aderito alla Rottamazione-quinquies che altri debiti per i quali non si intenda aderire/non siano rottamabili, la presentazione della domanda di definizione agevolata determina, limitatamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, **la sospensione fino al 31/07/2026 degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni**. Il contribuente, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti ("non rottamabili"), potrà utilizzare il servizio "Paga online" sul sito e sull'App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli sportelli di AE-R.

PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO**9 - LUNEDÌ****BONUS PUBBLICITÀ**

Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno 2025 (Comunicato DIE dell'8/01/2026).

16 - LUNEDÌ**IVA MENSILE E
TRIMESTRALI SPECIALI**

Liquidazione e versamento dell'Iva a debito relativa al mese di gennaio per i contribuenti mensili e dell'Iva dovuta per il 4° trimestre 2025 dai contribuenti speciali.

RITENUTE
(su pagamenti effettuati
a gennaio 2026)

- **Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati:** versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (cod. trib. 1001);
- **Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni:** versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo e agli agenti (cod. trib. 1040);
- **Addiz. Reg/Com sui redditi da lavoro dipendente/assimilato;**
- **Condomini:** versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF);
- **Associati in partecipazione:** versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di lavoro (prorogati ex D.lgs. 81/2015 - cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030).

MOD. F24/770

Versamento e invio dei dati aggiuntivi delle ritenute/trattenute operate a gennaio.

**IMPOSTA SOSTITUTIVA
TFR A SALDO**

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR maturate nell'anno 2025 (cod. trib. 1713).

**LOCAZIONI BREVI -
VERSAMENTO RITENUTE**

Versamento delle ritenute del 21% operate da parte degli intermediari immobiliari (anche tramite portali telematici) sui canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve riversati al locatore a gennaio (cod. trib. 1919).

PREVIDENZA

- **Contributi Inps mensili:** versamento all'INPS dai datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni maturate nel mese di gennaio;
- **INPS - Gestione Separata:** versamento del contributo da parte di:
 - committente: sui compensi corrisposti a gennaio a co.co.co, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso > € 5.000);
 - associante: sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro (se prorogati ex D.lgs. 81/2015).
- **Contributi IVS:** versamento 4° rata fissa 2025 dei contributi previdenziali sul reddito minimale dai soggetti iscritti alla gestione Inps commercianti/artigiani.

PREMIO INAIL	Pagamento in unica soluzione o della 1° rata del premio INAIL per regolazione 2025 e anticipo 2026.
20 - VENERDÍ	
CONTRIBUTI ENASARCO	Versamento dalla casa mandante dei contributi Enasarco riferiti al 4° trimestre 2025.
25 - MERCOLEDÍ	
INTRASTAT MENSILE	Invio telematico degli elenchi Intrastat per cessione di beni/servizi resi in ambito UE e per acquisti di beni/servizi ricevuti relativi a gennaio.
28 - SABATO	
IVA IOSS - DICHIARAZIONE E LIQUIDAZIONE	Invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di gennaio riferita alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150 dagli operatori registrati al regime IOSS.
BONUS TRANSIZIONE 5.0	Termine ultimo per inserire sulla piattaforma informatica l'apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato (Comunicato del 28/01/2026 del GSE).
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO FORFETARI	Termine per richiedere, per la prima volta, all'Inps la riduzione della contribuzione IVS del 35% da parte delle imprese individuali in regime forfetario (non è dovuta se già richiesta per l'anno precedente). Il termine va osservato anche per la sua rinuncia.
2 MARZO - LUNEDÍ	
COMUNICAZIONE LI.PE.	Invio telematico dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del 4° trimestre 2025.
MOD. IVA 2026 CON LI.PE. 4° TRIMESTRE	Invio telematico del Modello IVA 2026 comprensivo dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA (Quadro VP) relative al 4° trimestre 2025.
BOLLO E-FATTURE	Pagamento dell'imposta di bollo relativa alle e-fatture emesse nel 4° trimestre 2025.
SANATORIA 2018-2022	Versamento della 12° rata delle imposte sostitutive dei redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP.
ROTTAMAZIONE-QUATER	Versamento della 11° rata (è prevista la tolleranza di 5 giorni nel pagamento e, pertanto, quest'ultimo si considera tempestivo se effettuato entro il 9/03/2026).
ROTTAMAZIONE-QUATER RIAMMESSI	Versamento della 3° rata (è prevista la tolleranza di 5 giorni nel pagamento e, pertanto, quest'ultimo si considera tempestivo se effettuato entro il 9/03/2026).
STAMPATI FISCALI	Invio telematico dei dati delle forniture di documenti fiscali effettuate nell'anno precedente da parte di tipografie/rivenditori autorizzati. Attualmente è sostanzialmente limitata ai Formulari di accompagnamento dei rifiuti (RM 180/2002) ed alcuni documenti fiscali "prenumerati" (es: scontrini fiscali prestampati a tagli fissi).
ASSEGNO UNICO	Avvio della possibilità di aggiornare la DSU per l'ISEE 2026, ove si intenda continuare a ricevere l'importo dell'assegno spettante in base alla propria situazione economica (in caso contrario, dal mese di marzo viene erogato l'importo minimo).
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	Invio telematico all'Agenzia Dogane da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale dei corrispettivi relativi al mese di gennaio delle cessioni di benzina/gasolio destinati all'utilizzo come carburanti per motori.
E-MENS	Invio telematico del Mod. UNI-EMENS con i dati contributivi e retributivi del mese di gennaio (inclusi compensi a collaboratori, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro).